



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 270 del 25 Maggio 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliaInd@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliaInd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliaInd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (relatore) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (componente), assistito dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario), nella riunione del 4 maggio 2026 ha adottato la seguente

DECISIONE

in ordine al deferimento prot. n. **Prot.26969/367 pfi 25-26/PM/ag del 15/04/2026** - che qui si intende integralmente riportato - con cui il Procuratore Federale Interregionale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia i seguenti tesserati: 1) il sig. Nicolò Miccoli, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Melpignano; 2) il sig. Marco Malerba, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Pol. Dil. Calcio Soletto; 3) il sig. Alessandro Zollino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Dil. Calcio Soletto; 4) il sig. Lorenzo Zollino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Dil. Calcio Soletto; 5) la società A.S.D. Melpignano; 6) la società Pol. Dil. Calcio Soletto; per rispondere:

- il sig. **Nicolò Miccoli**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Melpignano: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 19.10.2025 al termine della gara Melpignano - Soletto valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, partecipato ad una rissa sviluppatasi tra alcuni tesserati per la A.S.D. Melpignano ed alcuni tesserati per la Pol. Dil. Calcio Soletto e per avere lo stesso, in tale frangente, aggredito fisicamente il sig. Marco Malerba, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Pol. Dil. Calcio Soletto, percuotendolo sul viso e sul capo;

- il sig. **Marco Malerba**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Pol. Dil. Calcio Soletto: - della violazione degli artt. 4, comma 1, 28 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 19.10.2025 al termine della gara Melpignano - Calcio Soletto valevole per girone C del campionato di Seconda Categoria, partecipato ad una rissa sviluppatasi tra alcuni tesserati per la Pol. Dil. Calcio Soletto ed alcuni tesserati per la Melpignano e per avere lo stesso, in tale frangente, colpito con uno sputo al viso il sig. Nicolò Miccoli, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Melpignano, nonché per avere ancora, nel medesimo lasso temporale, rivolto ai calciatori sigg.ri Houssam Lamdaini e Bakary Jariou, entrambi tesserati per la società Melpignano, le seguenti testuali espressioni: «marocchino di merda» e «negro di merda»;

- il sig. **Alessandro Zollino**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Dil. Calcio Soletto: - della violazione degli artt. 4, comma 1, 28, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 19.10.2025 al termine della gara Melpignano - Calcio Soletto valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, partecipato ad una rissa sviluppatasi tra alcuni tesserati per la Pol. Dil. Calcio Soletto ed alcuni tesserati per la Melpignano e per avere lo stesso, in tale frangente, aggredito fisicamente percuotendolo sul viso e sul capo il sig. Nicolò Miccoli, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Melpignano, nonché ancora per avere lo stesso, nel medesimo lasso temporale, rivolto al calciatore sig. Bakary Jarjou, tesserato per la società Melpignano, la seguente testuale espressione: «negro di merda»;

- il sig. **Lorenzo Zollino**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Dil. Calcio Soletto: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 19.10.2025 al termine della gara Melpignano - Calcio Soletto valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, rivolto al pubblico presente sugli spalti gesti platealmente offensivi consistiti nel mostrare il dito medio nonché per avere lo stesso, nel medesimo frangente, rivolto al sig. Antonio Vergari, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Melpignano, l'espressione «pelato di merda»;

- la società **A.S.D. Melpignano** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Nicolò Miccoli, così come descritti nel relativo capo di incolpazione;

- la società **Pol. Dil. Calcio Soletto** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Marco Malerba, Alessandro Zollino e Lorenzo Zollino, così come descritti nei relativi capi di incolpazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza, da remoto, fissata per il 04/05/2026, è comparso in rappresentanza della Procura Federale Interregionale, l'Avv. Alessandro D'Oria.

Per la società POL.D. Calcio Soletto ed i tesserati Malerba Marco, Zollino Alessandro e Zollino Lorenzo è intervenuto l'Avv. Vincenzo Russo, mentre nessuno è intervenuto per la società ASD Melpignano né per il tesserato Miccoli Nicolò.

L'Avv. D'Oria, rappresentante della Procura Federale, si riporta al deferimento e chiede l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 600,00 per la società A.S.D. Melpignano e della squalifica per 8 giornate, da scontare nel campionato di competenza, per il calciatore Miccoli Nicolò; dell'ammenda di € 1.000,00 per la società POL.D. Calcio Soletto, della squalifica per mesi 5 per l'allenatore Malerba Marco, della squalifica per 15 giornate, da scontare nel campionato di competenza, per il calciatore Zollino Alessandro e della squalifica per 4 giornate, da scontare nel campionato di competenza, per il calciatore Zollino Lorenzo.

L'avv. Russo si riporta al contenuto delle memorie presentate chiedendo il proscioglimento dei suoi assistiti o, in subordine, l'applicazione delle sanzioni minime previste.

Il Tribunale, dopo essersi riservato, decideva come da dispositivo pubblicato in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale respinge, in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità sollevata nelle memorie presentate dal legale rappresentante della Polisportiva D. Calcio Soletto. I termini devono, infatti, essere computati dalla data di iscrizione nel registro della Procura Federale avvenuta il 4/11/2025 cui vanno aggiunti gg. 60 per la conclusione delle indagini ex art. 119, comma 4 CGS, gg. 40 per la proroga concessa dalla Procura Generale dello Sport ex art. 47, comma 3, del codice di Giustizia del CONI ed ulteriori gg. 20 dalla scadenza del termine delle indagini ex art. 123, comma 1° del CGS, concessi per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, per complessivi gg. 120. Nel caso di specie al termine iniziale del 4/11/2025 aggiunti i gg. 120 come sopra indicati si giunge al giorno 4/03/2026, successivo. Pertanto, la notifica dell'avviso avvenuta in data 3/03/2026 è da ritenersi nei termini.

Nel merito, il procedimento ha tratto origine da notizie di stampa che hanno rappresentato, in concreto, il propellente per la diligente azione conoscitiva posta in essere dalla Procura Federale, all'esito della quale è risultato incontestato che al termine della gara, regolarmente svoltasi, si siano verificati scontri tra i componenti delle due squadre, come pacificamente ammesso da tutti i tesserati ascoltati in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale.

Ritiene il Tribunale che le risultanze documentali acquisite configurino in maniera inequivoca la responsabilità dei deferiti per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte nell'atto di accusa della PF.

Sul punto, valgono le seguenti considerazioni individuali:

Sig. Nicolò Miccoli (calciatore del Melpignano). La ricostruzione dei fatti accaduti non lascia dubbio alcuno circa la responsabilità del Miccoli per gli atti posti in essere al termine della partita, il cui comportamento è descritto compiutamente dalla puntuale ricostruzione dei fatti resa in sede di audizione dal Sig. Luigi Latino (calciatore del Melpignano) presente sugli spalti come spettatore. Riferiva, infatti, di aver distintamente visto il Malerba discutere prima animatamente con un calciatore del Melpignano (Salvatore Capasa) e poi insultare il Miccoli, che lo invitava ad allontanarsi; il Malerba, anziché desistere, sputava in pieno volto al Miccoli che a sua volta reagiva colpendo il Malerba con uno schiaffo dietro la nuca.

Di contro le dichiarazioni rese dal Miccoli in sede di audizione risultavano generiche - se non contraddittorie - ed evasive: *"In seguito a tali fatti io ho reagito sbracciando con entrambi gli arti ma non so dire se ho colpito Malerba. Subito dopo però l'ho visto steso con la faccia a terra soccorso dalle persone presenti nel terreno di gioco"*.

Il Latino riferiva, inoltre, che nell'immediatezza dell'accaduto, sopraggiungeva il calciatore del Soletto n. 4 Zollino Alessandro che sferrava un pugno con la mano destra colpendo il Miccoli Nicolò tra la tempia e l'occhio sinistro, provocandogli una vistosa tumefazione.

Dalla disamina degli accadimenti sopra descritti appaiono evidenti elementi di responsabilità per violazione dei principi di lealtà e correttezza nei rapporti riferibili all'attività sportiva (art. 4, comma 1 CGS), sia per la condotta particolarmente violenta tenuta nei confronti dell'allenatore del Soletto (art. 38 CGS), per i quali appare rispondente a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, a parere di questo Tribunale, comminare la sanzione della squalifica per 8 giornate.

Sig. Marco Malerba (allenatore del Soletto). Considerazioni analoghe a quelle innanzi esposte per il Miccoli, valgano per le responsabilità a carico del Malerba. Anche in questo caso lucide e precise sono le dichiarazioni rese dal predetto Sig. Latino che riferiva testualmente che “[...] *Malerba Marco si è diretto prima contro il nostro giocatore Capasa Salvatore e vi è stata una breve ma animata discussione tra i due e, successivamente, si è indirizzato verso il Miccoli Nicolò insultandolo. Il Miccoli ha invitato il Malerba ad allontanarsi ma questi non aveva intenzione di smettere tanto che arrivò a sputare in pieno volto il Miccoli*”. Sul punto nulla riferiva il Malerba in sede di audizione, nè sono state raccolte dichiarazioni differenti nelle ulteriori audizioni svolte dalla Procura Federale.

Appare, inoltre, provata la circostanza delle frasi discriminatorie rivolte dal Malerba nei confronti di due calciatori del Melpignano, come riferito con dovizia di particolari dal Sig. Latino *“le frasi di carattere razzista che l’allenatore del Soletto sig. Malerba Marco ha proferito nei confronti di due nostri calciatori Bakay e Houssam apostrofandoli come -negro di merda - e - imparati l’educazione marocchino di merda”*. Posso affermare di aver sentito chiaramente queste frasi perché pochi minuti prima del fischio finale avevo lasciato la tribuna e mi era posizionato dietro il cancello di accesso al campo che si trova tra gli spogliatoi ed il terreno di gioco”. Frasi discriminatorie confermate, seppur con minor incisività, dalle dichiarazioni rese dal sig. Vergari, e dal Sig. Bakary Jarjou (del Melpignano).

Ritenute ricorrenti le violazioni di cui sia all’art. 4 CGS - principi di lealtà e correttezza -, sia all’art. 28, comma 3 CGS, per le frasi discriminatorie proferite per motivi di razza o nazionalità, sia, infine, all’art. 38 CGS per la condotta violenta tenuta nei confronti del Miccoli, questo Tribunale ritiene rispondente a criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed effettività – trattandosi di sanzione che inizia a produrre i suoi effetti al termine della stagione sportiva corrente - comminare la sanzione della squalifica fino al 30/11/2026.

Sig. Alessandro Zollino (calciatore del Soletto). Anche nei confronti del Zollino la ricostruzione più affidabile e puntuale è offerta dalla testimonianza del Sig. Latino che riferiva “[...] *Successivamente è sopraggiunto il calciatore del Soletto n. 4 Zollino Alessandro che ha sferrato un pugno con la mano destra colpendo il Miccoli Nicolò tra la tempia e l’occhio sinistro e solo con il nostro intervento si è fermato*”.

Per altro verso, le dichiarazioni rese dallo stesso Zollino in audizione non conferiscono alcun preciso riscontro sul suo coinvolgimento, limitandosi a riferire che *“Successivamente si è creato un parapiglia tra i giocatori nel quale mi sono trovato in mezzo ed ho cercato di dividere i vari contendenti”*. Anche le dichiarazioni del di lui fratello, Lorenzo, non fanno che confermare quanto dichiarato dal Latino *“... mi ha detto che nel parapiglia che era seguito all’aggressione subita dall’allenatore ... mio fratello era in questo capannello di persone ed è partito un colpo (forse involontariamente) diretto al Miccoli. Mio fratello ha aggiunto che non è sicuro che sia stato lui a colpire il Miccoli”*.

Non appaiono, invece, pienamente provate le accuse di comportamento discriminatorio a suo carico, in quanto solo genericamente attribuite allo stesso, senza certo riscontro testimoniale, come nel caso della testimonianza resa dal Sig. Vergari che, in sede di sua audizione da parte della Procura Federale ha dichiarato *“Verso il finale il nostro portiere (di nazionalità marocchina) è stato oggetto di una frase discriminatoria (“sbrigati marocchino di merda”) da parte della panchina del Calcio Soletto anche se non so precisare chi abbia proferito tale insulto”*

Ritenute, pertanto, sussistenti le violazioni di cui agli artt. 4 e 38 CGS, questo Tribunale ritiene rispondente a criteri di proporzionalità e ragionevolezza comminare la sanzione della squalifica per 12 giornate.

Sig. Lorenzo Zollino (calciatore del Soletto). Ancora il Sig. Latino riferisce che *“un calciatore del Soletto, il n. 5 Zollino Lorenzo, senza apparente motivo, si è rivolto verso gli spalti e ha usato un gesto spiacevole toccandosi con la mano i genitali e alzando il dito medio”*. Tale circostanza è, inoltre, avvalorata da quanto riferito in sede di audizione da Nicolò Miccoli che al riguardo riferisce che *“Zollino Lorenzo, una volta sostituito, si è rivolto alla tribuna - dove erano presenti anche i miei familiari – facendo il gesto del dito medio ed ha insultato il nostro allenatore Vergari con frasi del tipo “pelato di merda” e offese ai defunti”*.

Ritenuta, quindi, la responsabilità di Lorenzo Zollino per le violazioni di cui agli artt. 4 e 39 CGS, per la condotta antisportiva tenuta nell’occorso, questo Tribunale ritiene rispondente a criteri di proporzionalità e ragionevolezza comminare la sanzione della squalifica per 4 giornate.

L'accaduto, le cui dinamiche emergono chiaramente dalle parole degli ascoltati e dalla documentazione in atti, appare coerente con il quadro sanzionatorio previsto dagli artt. 6 ed 8 CGS in tema di responsabilità a carico delle società.

Le condotte poste in essere al termine della gara dai calciatori e dall'allenatore escludono, in radice, l'invocabilità di esimenti o attenuanti. Il coinvolgimento di più tesserati negli episodi sopra descritti certifica l'assoluto deficit di vigilanza da parte del club. Trattandosi di responsabilità oggettiva da immedesimazione organica, l'assenza di dolo della dirigenza apicale non attenua il rigore sanzionatorio, permanendo intatta l'esigenza dell'ordinamento di sanzionare la violazione dei valori etici e sportivi.

Ritiene, pertanto, questo Tribunale entrambe le società responsabili ex art. 6 CGS dell'operato dei propri tesserati e, ai sensi dell'art. 8 CGS ritiene commisurata alla natura dei fatti rispettivamente commessi la sanzione:

Per la società **A.S.D. Melpignano**, a titolo di responsabilità oggettiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Nicolò Miccoli, l'ammenda di € 400,00;

per la società **Pol. Dil. Calcio Soletto** a titolo di responsabilità oggettiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Malerba, Alessandro Zollino e Lorenzo Zollino, l'ammenda di € 1.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo - previsti dall'art. 139 C.G.S. - definitivamente pronunciando

DELIBERA

- 1) di comminare alla società A.S.D. Melpignano l'ammenda di € 400,00;
- 2) di comminare alla società POL.D. Calcio Soletto l'ammenda di € 1.000,00;
- 3) di comminare al tesserato Miccoli Nicolò la squalifica per 8 giornate da scontarsi nel campionato di competenza;
- 4) di comminare al tesserato Malerba Marco la squalifica fino al 30/11/2026;
- 5) di comminare al tesserato Zollino Alessandro la squalifica per 12 giornate da scontarsi nel campionato di competenza;
- 6) di comminare al tesserato Zollino Lorenzo la squalifica per 4 giornate da scontarsi nel campionato di competenza;

Il Relatore
Avv. Nicola FANTETTI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 25 Maggio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

BANCA: **UNICREDIT**

IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 25/05/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci